



AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO REGOLAMENTI E STUDI NORMATIVI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL MAGNIFICO RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e aggiornato con D.R. n. 94 del 19/03/2014, D.R. n. 285 del 07/08/2014, D.R. n. 215 del 19/05/2016 e D.R. n. 535 del 13/09/2022;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo aggiornato con D.R. 12/2023;
- VISTO** il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, successivamente modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ed in particolare l'art. 10, comma 1, che pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- VISTA** la L. 190/2012, contenente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- VISTI** i Piani Nazionali Anticorruzione emanati e aggiornati annualmente da ANAC, in particolare il PNA 2016 emanato con Del. 831/2016;

TENUTO CONTO degli schemi e modelli di comportamenti anomali emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del D.lgs. 231/2007 con provvedimento del 10 novembre 2020;

TENUTO CONTO del provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che ha integralmente sostituito il precedente provvedimento della UIF del 23 aprile 2018;

TENUTO CONTO della comunicazione della UIF del 31 marzo 2026 recante indicazioni per la prevenzione di fenomeni di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici;

VISTO il D.R. n. 510/2025 con il quale l'Università degli Studi di Teramo ha nominato il proprio Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio;

CONSIDERATO che le operazioni sospette sono tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento inducano a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

CONSIDERATO che il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla UIF;

CONSIDERATO che l'obbligo di segnalazione si applica a tutte le attività istituzionali dell'Ateneo e che l'Università, in base ad un approccio orientato al rischio, modula l'intensità delle misure di controllo e di sensibilizzazione;

RITENUTA la necessità di disciplinare, con apposito atto regolamentare, la procedura interna per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di garantire uniformità di comportamento, tempestività e riservatezza;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento ha come obiettivo il contrasto alle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo mediante la formazione del personale e l'implementazione di un processo di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).
2. A tale scopo, il Regolamento identifica le attività, le responsabilità e i flussi informativi finalizzati a individuare le operazioni che potrebbero essere legate a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le attività istituzionali e amministrative dell'Ateneo, a prescindere dalla natura, dall'area di riferimento o dall'importo dell'operazione. Nessun ambito è escluso dall'obbligo di segnalazione.
4. Ai fini di un'efficace e proporzionata azione di prevenzione, l'Ateneo adotta un approccio basato sul rischio, che non limita l'ambito di applicazione degli obblighi, ma serve a modulare l'intensità e la frequenza delle misure di controllo e di sensibilizzazione del personale in ragione del diverso grado di esposizione dei diversi settori al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
5. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria e va effettuata indipendentemente da essa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) Riciclaggio:

- 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

4) la partecipazione a uno degli atti di cui ai numeri precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

b) Finanziamento al terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle suddette condotte.

c) Operazione: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale. Costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

d) Operazione Sospetta: ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto si fonda su una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, tenuto conto degli indicatori di anomalia emanati dalla UIF e riportati nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

e) Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali finalizzati ad agevolare la valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, come dettagliato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

f) Segnalazione: trasmissione di informazioni relative a una operazione sospetta da parte dei soggetti segnalanti al Gestore.

g) Comunicazione: trasmissione da parte del Gestore all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) di dati e informazioni concernenti operazioni sospette, al fine di consentire lo svolgimento di

h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto nominato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

i) Gestore: il soggetto, individuato con apposito atto di nomina del magnifico Rettore delegato alla ricezione e valutazione delle segnalazioni interne e all'eventuale successiva trasmissione alla UIF.

j) UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, quale struttura nazionale incaricata di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette.

k) Soggetti segnalanti: i Responsabili Unici del Procedimento (RUP), i responsabili di Area e di strutture equiparate, i Segretari Amministrativi di Dipartimento e di strutture equiparate, e ogni altro dipendente dell'Ateneo che, in ragione delle proprie mansioni, venga a conoscenza di un'operazione che possa integrare una operazione sospetta.

2. Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si rimanda alle definizioni declinate nel D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

Art. 3

(Individuazione e compiti del Gestore)

1. Il Gestore delle Segnalazioni di operazioni sospette è individuato con apposito Decreto del Magnifico Rettore, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo.

2. Il Gestore svolge i seguenti compiti:

a) propone l'aggiornamento degli allegati al presente Regolamento, in coerenza con i provvedimenti emessi a riguardo da parte della UIF;

b) acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Soggetti Segnalanti;

c) valuta il contenuto delle segnalazioni pervenute e, eventualmente, le trasmette alla UIF;

d) presenta una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte;

e) promuove misure di adeguata informazione e formazione nei confronti dei soggetti segnalanti e di sensibilizzazione a favore di tutto il personale di Ateneo;

f) garantisce l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione;

g) si coordina con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la programmazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio.

3. Il Gestore può autonomamente svolgere attività istruttoria su operazioni ritenute sospette.

4. Nessun compenso è previsto per lo svolgimento delle attività del Gestore, il quale si avvale del supporto di uno staff integrato di competenze specialistiche, appositamente individuato e nominato dal

Direttore Generale e di cui fanno parte sia il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) sia il Responsabile della Trasparenza (RPCT) il Responsabile .

5. Il Gestore è l'unico interlocutore riconosciuto dalla UIF per la gestione delle comunicazioni e per lo svolgimento degli approfondimenti necessari.

Art. 4

(Procedura di segnalazione interna)

1. I Soggetti Segnalanti, qualora nutrano un sospetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), sono tenuti a trasmettere senza ritardo una segnalazione interna al Gestore.
2. La segnalazione interna è effettuata in forma scritta, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2.
3. La segnalazione deve essere trasmessa con modalità idonee a garantirne la massima riservatezza. A tal fine, essa deve essere inviata tramite il sistema di protocollo informatico dell'Ateneo, indirizzandola in via personale e riservata al Gestore delle Segnalazioni.
4. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi a disposizione del segnalante, sia oggettivi che soggettivi, utili a consentire la valutazione da parte del Gestore. In particolare, devono essere indicati i dati identificativi dei soggetti coinvolti, la descrizione dell'operazione e le ragioni che fondano il sospetto, allegando ogni documento utile.

Art. 5

(Valutazione della segnalazione e inoltro alla UIF)

1. Il Gestore, acquisite le segnalazioni, ne valuta senza ritardo il contenuto, effettuando l'attività istruttoria che ritiene opportuna entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della segnalazione.
2. All'esito della valutazione e a seguito dell'istruttoria condotta, il Gestore:
 - a) qualora ritenga la segnalazione manifestamente infondata, provvede all'archiviazione, con provvedimento motivato;
 - b) qualora ritenga la segnalazione fondata, provvede senza ritardo alla comunicazione, corredata dagli elementi istruttori.
3. L'inoltro della comunicazione alla UIF avviene per via telematica tramite il portale dedicato, in conformità alle istruzioni emanate dalla UIF.

Art. 6

(Obblighi di riservatezza e divieto di comunicazione)

1. I soggetti segnalanti, il Gestore e chiunque altro sia a conoscenza, in ragione delle proprie funzioni, di

una segnalazione di operazione sospetta, sono tenuti al più rigoroso obbligo di riservatezza.

2. È fatto assoluto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione, del suo contenuto o del suo seguito al soggetto interessato dall'operazione sospetta o a terzi non autorizzati (c.d. "divieto di tipping-off").

3. La violazione degli obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale.

4. Tutte le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

(Formazione e sensibilizzazione)

1. L'Ateneo garantisce adeguati programmi di formazione specialistica in materia di antiriciclaggio, affinché il personale possa correttamente interpretare e applicare gli indicatori di anomalia.

2. Per diffondere una cultura orientata alla prevenzione e per favorire la rilevazione di comportamenti anomali, l'Università garantisce attività di informazione e sensibilizzazione sulla tematica dell'antiriciclaggio a favore di tutto il personale di Ateneo.

Art. 8

(Disposizioni finali e norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare, alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e ai Provvedimenti della UIF.

Art. 9

(Modalità di approvazione e aggiornamento del Regolamento e dei relativi Allegati)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

2. Il Regolamento può essere modificato o integrato previa approvazione da parte degli organi collegiali di Ateneo. Gli eventuali aggiornamenti degli Allegati del Regolamento non costituiscono modifica di quest'ultimo e vengono adottati con decreto del Magnifico Rettore.

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Christian CORSI

ALLEGATO 1 – ELENCO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA E SCHEMI DI COMPORTAMENTO

Gli indicatori e gli schemi descritti nel presente allegato sono tratti dai provvedimenti della UIF e sono finalizzati a supportare gli operatori dell'Ateneo nell'identificare operazioni sospette. La loro elencazione non è esaustiva, dovendo i destinatari valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Gli indicatori di seguito riportati sono stati estratti dal Provvedimento dell'UIF del 23 aprile 2018: *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*.

A questi si aggiungono gli indicatori selezionati dall'elenco di 34 indicatori contenuti nel provvedimento UIF del 12 maggio 2023. La selezione degli indicatori rilevanti e applicabili è stata effettuata alla luce della concreta attività svolta.

Ogni indicatore è articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. Si mette in questo modo a disposizione dei destinatari uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono venire alla loro attenzione nell'ambito della concreta attività svolta, da valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una comunicazione di operazioni sospette¹, tenendo presente che i riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

Nell'applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell'operatività posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, se giustificate, non sono da considerare sospette.

¹ L'elenco completo degli indicatori e dei sub-indici può essere consultato al seguente link [https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 e allegato.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Provvedimento%20della%20UIF%20del%2012%20maggio%202023%20e%20allegato.pdf)

Inoltre, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive. In proposito, andrà considerato che gli indicatori e taluni sub-indici contengono riferimenti a circostanze sia soggettive sia oggettive.

I destinatari considerano, altresì, ulteriori comportamenti che, sebbene non esemplificati nei sub-indici, sono comunque sussumibili nell'indicatore di riferimento.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori di anomalia non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati, pertanto, con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

INDICATORI CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO DELL'UIF DEL 23 APRILE 2018
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone

o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da

altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente/inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è

riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per
- importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

**INDICATORI CONTENUTI NELLA SEZIONE A DELL'ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
UIF DEL 12 MAGGIO 2023**

1. Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta di o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, rinuncia all'operatività o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico.
- Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura dell'operatività ovvero sull'origine delle disponibilità a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono dall'estero e in particolare da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o sono ivi destinate.
- Il soggetto, nei casi in cui è prevista l'ostensione della propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero ostacola l'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario.
- Il soggetto omette di indicare l'esistenza di patti parasociali, di modifiche all'atto costitutivo del trust ovvero l'esistenza di letters of wishes del disponente, al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo.
- Il soggetto incaricato dell'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo delle medesime.

2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- Il soggetto produce documenti che presentano elementi di evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura dell'operatività; all'attività esercitata; alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona

fisica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; al potere di rappresentanza; all'identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all'origine delle disponibilità.

- Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti (ad es. archivi camerali; albi ed elenchi; comunicazioni a qualsiasi titolo rese al pubblico; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere con riguardo a eventi pregiudizievoli).

3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e incoerente con l'attività svolta.
- Il soggetto rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone a lui non collegate in un momento immediatamente successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità dei medesimi beni.
- Il trustee si rimette del tutto alle indicazioni del disponente ovvero svolge attività gestorie complesse che, anche tenuto conto delle finalità del trust, appaiono incoerenti con il suo profilo o rilascia frequenti deleghe a operare, specie se a favore del disponente o di soggetti noti per essere collegati a quest'ultimo, ovvero effettua operazioni di gestione con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari.
- Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano trasmesse a un recapito diverso da quello indicato (ad es. residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o che risulta inesistente o fittizio ovvero varia molto frequentemente credenziali di identificazione, indirizzi IP o destinatario cui si rivolge.
- Il soggetto è un'organizzazione non lucrativa o ente simile che presenta numerosi elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi degli esponenti, credenziali di identificazione, utilizzo del medesimo conto o strumento di pagamento) con quelli di altre organizzazioni o enti.

- Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
- Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle strutture (ad es. dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi) o delle competenze tipiche del settore di attività di riferimento o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore e richiede di effettuare un'operatività funzionale all'esercizio di un'impresa (ad es. acquisto di fabbricato industriale).
- Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operatività che intende svolgere e non appare interessato ad avere informazioni con riguardo alle transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o all'entità delle commissioni di intermediazione.
- Il soggetto fa riferimento ad altre persone per rispondere a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del destinatario ovvero è spesso accompagnato da altri soggetti che appaiono estremamente interessati all'operatività e che sembrano etero-dirigerla (ad es. nel caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altre persone).
- Il soggetto che intende svolgere l'operatività, specie a distanza, si avvale di un referente che non riveste ruoli formalizzati nell'attività o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque all'attività di quest'ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario.
- Il soggetto che intende svolgere l'operatività si avvale di un referente che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario in modo da sembrare il titolare effettivo dell'operatività, specie nello svolgimento di operazioni di investimento.
- Nell'ambito del leasing o delle cessioni di crediti il soggetto presenta elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi, anche di esponenti aziendali o soci, credenziali di identificazione) o di collegamento (ad es. rapporti di parentela, di affinità o di lavoro) con la controparte o con altri soggetti coinvolti nel contratto (ad es. il debitore ceduto).

- Nell’ambito della finanza commerciale (c.d. trade finance), il soggetto varia ripetutamente la documentazione commerciale, la lettera di credito ovvero i termini e le modalità di pagamento della transazione.

4. Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l’operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l’identificazione o la verifica dell’identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Il soggetto è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell’assetto proprietario, manageriale o di controllo.
- Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l’attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa) appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto presenta strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una o più società (ad es. mediante conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse Economico, c.d. GEIE, costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia).

5. Il soggetto cui è riferita l’operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per

le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- Operatività realizzata con uno strumento di segregazione patrimoniale (ad es. trust) utilizzato da parte di un soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro, soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in costanza o in data prossima all'attività criminosa.
- Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e richiedono la consegna o il trasferimento delle disponibilità a essi riferibili (ad es. la liquidazione di polizza assicurativa o di rapporti di capitalizzazione o investimento), soprattutto se a favore di terzi o verso l'estero.
- Il soggetto risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e ordina rilevanti bonifici in favore di società di gestione di sistemi di cash back apparentemente connessi a contratti di convenzione commerciale che prevedono l'erogazione di servizi non coerenti con l'attività del soggetto, offrendo agli aderenti servizi non coerenti con la sua attività.
- Il soggetto o le sue controparti sono note per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di apparenti obiettivi di investimento.
- Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, da società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti.

6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi

situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- Il soggetto intende svolgere un’operatività avente a oggetto il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nell’ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, mediante la stipula di un contratto di amministrazione per conto terzi con una società fiduciaria estera avente sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Il soggetto richiede di acquistare immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore, con provvista proveniente da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi o aree.
- Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ha importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d’interessi personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l’effettività della residenza stessa.

7. Il soggetto cui è riferita l’operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d’affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

- Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.
- Il soggetto, in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni di servizi nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati.
- Il soggetto - a fronte di consulenze, incarichi o partecipazione a comitati o gruppi di lavoro - riceve disponibilità di importo incoerente con la natura o i contenuti dell’attività

svolta, specie se di ammontare diverso da quello ricevuto in casi analoghi ovvero se l'attività stessa risulta non in linea con l'impiego o le qualifiche professionali del soggetto medesimo.

- Il soggetto è beneficiario di disponibilità di importo complessivamente rilevante provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza.
- Il soggetto intende svolgere direttamente o indirettamente un'operatività funzionale esclusivamente a effettuare trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o per l'estero.
- Il soggetto assume partecipazioni o altri ruoli all'interno di società che in un breve arco temporale sono interessate da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano considerevolmente il valore economico.
- Il soggetto acquista immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.
- Il soggetto effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore.
- Il soggetto investe in beni immobili la cui destinazione d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile).
- Il soggetto fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà a impresa aggiudicataria di appalti indetti da enti o società collegati al medesimo soggetto ovvero che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da aggiudicatari dei medesimi appalti.

8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto

grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente

- Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale.
- Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti a essi equiparati, specie qualora si siano verificate variazioni degli organi direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.
- Il soggetto riceve pagamenti in relazione all'esecuzione di prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto all'attività svolta.
- Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o comunque svantaggiosa.
- Il soggetto intende svolgere una operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio, anche immobiliare, a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o comunque svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa.
- Il soggetto risulta l'acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.

**INDICATORI CONTENUTI NELLA SEZIONE B DELL'ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
UIF DEL 12 MAGGIO 2023**

9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

- Operazioni di importo complessivo rilevante (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.
- Operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o a soggetti incapaci di agire.
- Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti intestati a persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi collegati ovvero accreditati sui medesimi rapporti da parte delle predette procedure ovvero da soggetti che hanno acquistato beni dalle medesime procedure.
- Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e

che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).

- Consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un'attività con l'estero di dimensioni estremamente contenute.
- Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il paese indicato nella lettera.
- Richiesta di rimpatrio di attività detenute all'estero nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale il cui valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo del soggetto.
- Operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, compensazioni) compiute da società in difficoltà economica o finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte.
- Cessione da parte di soggetto in difficoltà economica o finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing relativi a beni strumentali o immobili di rilevante valore.
- Locazione per la quale è previsto un canone incoerente con il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del conduttore, specie se quest'ultimo è riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati.
- Rapporti bancari o finanziari intestati a soggetti censiti come “famiglie consumatrici” che presentano una movimentazione manifestamente non riconducibile alla sfera personale per volumi o modalità operative ovvero attraverso i quali si utilizzano crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi (ad es. rapporti di “portafoglio commerciale”).
- Versamento, a titolo di conferimento, di titoli di credito, di debito o di altri strumenti finanziari quando l'importo degli stessi risulta incoerente con il profilo del conferente.
- Flussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati

versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.

10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

- Operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato con controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o consulenze.
- Estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all'estero.
- Relazione contrattuale che prevede il versamento di anticipi di importo notevolmente superiore a quello normalmente richiesto.
- Relazione contrattuale che prevede il pagamento di somme sproporzionate inerenti ad asseriti inadempimenti (ad es. in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) e che sembrano dirette solo a giustificare un trasferimento tra le parti.
- Versamento di somme al professionista per lo svolgimento di una determinata attività poi non eseguita, con successiva richiesta di trasferire i fondi a un soggetto terzo.
- Accordo transattivo per risolvere un'asserita lite tra soggetti, non adeguatamente documentata, con pattuizioni particolarmente svantaggiose per una delle parti.
- Operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da nominativi apparentemente privi di legami con il soggetto.
- Svolgimento di asta avente a oggetto immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, con ricorrenza di comportamenti sintomatici di una possibile intesa sul prezzo di aggiudicazione o sull'aggiudicatario, specie se il prezzo risulta incoerente con la stima del valore del bene.
- Relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che svolgono differenti attività economiche nonché caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra tonda, di versamento di assegni o di presentazione di cambiali, di addebito per assegni tratti a

favore di beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in contanti, di versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi, di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità.

- Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti su rapporti intestati a strutture che appaiono come veicoli di interposizione ovvero a favore di altri rapporti, intestati al soggetto, presso terzi intermediari.
- Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato.

11. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.

- Pluralità di operazioni occasionali richieste o eseguite quando sarebbe più logico e conveniente procedere all'instaurazione di un rapporto continuativo.
- Operatività priva di convenienza finanziaria che prescinde da qualsiasi valutazione connessa a rischi e oneri complessivi, specie qualora la finalità o il risultato sia quello di trasferire disponibilità economiche all'estero o a favore di terzi.
- Operatività richiesta o eseguita in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il soggetto.
- Acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di proprietà intellettuale, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore

o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene.

- Relazione contrattuale nella quale un soggetto è disposto ad accettare prezzi o commissioni significativamente diversi da quelli mediamente applicati per operatività con caratteristiche simili.
- Relazione contrattuale che prevede conferimenti o altri apporti di disponibilità economiche in società o enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati rispetto a quelli di mercato.
- Operatività, anche non fiscalmente rilevante, che determina una significativa perdita economica per il soggetto, a favore di un'unica controparte o di un limitato numero di controparti.
- Ripetuti investimenti in beni immobili, in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o in assenza di convenienza economica delle operazioni.
- Ripetute richieste di operatività da parte di una società in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà economica o finanziaria, che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
- Ripetuto avvio e conclusione di relazioni professionali con il destinatario o con diversi destinatari senza lo svolgimento di alcuna operatività significativa ovvero per l'esecuzione di singole operazioni.
- Operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto.
- Richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori, su conti omnibus o conti specificamente utilizzati per l'attività professionale, soprattutto se di importo complessivo rilevante o provenienti dall'estero o se le somme in questione sono poi trasferite a terzi.
- Operazioni di compravendita di beni assegnati in asta con successiva cessione a terzi a un prezzo pari o inferiore a quello di aggiudicazione, specie se non coerente con il valore di stima.

- Operatività caratterizzata dalla presenza di perizie o stime che riportano valori del tutto incongruenti con l'effettivo valore del bene o che risultano contraddittorie rispetto ad altre eseguite su beni comparabili, non aggiornate o non riscontrate da incaricati di fiducia del destinatario.
- Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività caratterizzata dall'assenza di una chiara strategia e di una convenienza economica dell'investimento o del prestito, specie qualora sia richiesto il rimborso delle somme entro un breve lasso di tempo dall'investimento o dal prestito o a favore di un rapporto diverso da quello già utilizzato nella fase di realizzazione dell'investimento o del prestito o di un rapporto intestato a un soggetto diverso.

12. Operatività frequente o per importi complessivi rilevanti svolta da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultino rapporti personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.

- Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli stessi ovvero che non siano collegati in ragione di rapporti lavorativi o professionali.
- Richiesta di svolgere operatività da parte di uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risultano ricollegabili all'attività svolta dal soggetto.
- Intervento inaspettato da parte di un terzo al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni del soggetto o comunque di coprirne l'esposizione, anche richiedendo di concludere accordi transattivi con il destinatario ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.
- Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti provenienti, a diverso titolo, da nominativi che non appaiono avere relazioni di alcun tipo con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque estranei al rapporto negoziale.
- Rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi che non appaiono avere alcun collegamento con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi a oggetto diritti su beni immobili.

- Richiesta di stipula dell'atto di compravendita da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore della proposta di acquisto, specie se proveniente da soggetto che agisce in qualità di trustee.
- Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento del corrispettivo da parte o a favore di terzi.
- Pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite effettuati da trust o altre strutture che appaiono come veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede l'entità acquirente.
- Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come dormienti di importo complessivo rilevante da parte di soggetti terzi, che non appaiono avere alcun collegamento con l'originario titolare.
- Richiesta di finanziamenti con erogazione delle somme a favore di soggetti diversi dal beneficiario ovvero pagamento delle rate di finanziamenti effettuato con fondi provenienti da terzi.

13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

- Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, prevedendo il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati o diversi da quelli comunemente utilizzati in casi analoghi.
- Pagamenti rateali, specie se di rilevante importo (ad es. nel caso di finanziamenti), effettuati mediante il versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo a essa molto ravvicinato.
- Pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilità da o a favore di soci.

- Variazione improvvisa delle istruzioni per l'esecuzione della transazione, specie se accompagnata dall'indicazione di pagare a favore di un soggetto terzo.
- Richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500).
- Utilizzo ripetuto, anche presso sportello automatico ATM o altri dispositivi, di banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500), di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote danneggiate o contraffatte.
- Richiesta di consulenza o mediazione in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni di rilevante valore in contanti o con altri strumenti che appaiono inusuali o incoerenti.
- Operazioni regolate in contanti di importo complessivo rilevante “extra-conto” o “per cassa” richieste da clienti occasionali o da soggetti con i quali erano stati interrotti i rapporti.
- Prelevamento di contante di importo rilevante ed esecuzione da parte di altro soggetto di un versamento di importo pressoché analogo presso il medesimo destinatario che per modalità e tempi lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra i soggetti.
- Ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi.
- Frequenti versamenti di contante accompagnati da pressoché contemporanei prelievi eseguiti presso sportello automatico ATM o altri dispositivi.
- Operazioni di cambio per importi complessivi rilevanti, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono effettuate senza transitare per il rapporto.
- Acquisti di valuta estera che appaiono incoerenti rispetto all'attività svolta dal soggetto, specie se effettuati in località distanti rispetto al luogo ove questi risiede o opera, oppure presso diversi punti operativi dello stesso destinatario.

14. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine che, per modalità, frequenza e importi, risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, in particolare

se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.

- Acquisto, versamento o presentazione di titoli non dematerializzati di importo complessivo rilevante, con contestuale richiesta di consegna fisica o di liquidazione della somma o di deposito a garanzia di affidamenti ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- Dismissione di numerosi titoli detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della relativa provvista in un unico titolo non dematerializzato.
- Presentazione ripetuta di polizze di pegno o altri titoli al portatore da parte di soggetti ricorrenti, diversi dagli originari contraenti.
- Richieste di titoli privi della clausola di non trasferibilità ripetute e di importo complessivo elevato, specie qualora tali titoli risultino successivamente negoziati all'estero.
- Richiesta di restituzione di titoli non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'emissione di altri titoli da offrire in garanzia.
- Ripetuti versamenti di assegni bancari o presentazioni di cambiali per importi complessivamente rilevanti, soprattutto se caratterizzati da importi a cifra tonda ovvero emessi o girati da nominativi ricorrenti.
- Ripetuti versamenti di assegni o presentazioni di cambiali non pagati a prima presentazione, seguiti dal versamento o dalla presentazione di titoli di importo pressoché analogo, ovvero frequenti “richiami” di effetti presentati all'incasso ovvero frequenti “ritorni” di assegni resi ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento “a mani notaio” o il protesto.
- Ricorso frequente e per ammontare complessivo elevato a una pluralità di titoli al portatore o comunque non dematerializzati, anche se di importo unitario ridotto.
- Frequenti accrediti o addebiti realizzati con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda oppure emessi con la clausola “me medesimo”.
- Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo rilevante, che presentano una pluralità di girate poco leggibili, “segni” (ad es. simboli, sigle, cifre) indicativi di passaggi del titolo tra più soggetti ovvero l'inserimento del beneficiario successivamente

all'emissione da persona diversa dal traente/emittente, come da confronto con la firma di girata.

- Operazioni di emissione di assegni a valere su rapporti intestati a procedure concorsuali e incasso dei medesimi da parte di persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito delle predette procedure o da soggetti collegati.
- Movimentazione del rapporto che presenta un elevato numero di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti.
- Versamento di assegni circolari o vaglia cambiari emessi in data molto precedente, specie se sia richiesta l'emissione di nuovi assegni circolari ovvero il prelevamento della somma, o di parte di essa, in contanti.
- Frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.
- Richiesta di pagamento di titoli non dematerializzati in assenza dei titoli originali, dichiarati smarriti o rubati, da parte di soggetto diverso dal trattario/beneficiario.
- Richiesta di liquidazione di una polizza al portatore in mancanza di informazioni sull'originario contraente o all'ordine se il giratario non è collegato all'originario contraente.

20. Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulti del tutto carente, incoerente o inattendibile.

- Operatività contraddistinta dall’emissione o ricezione di fatture aventi un’unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all’estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie.
- Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite, specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a essi assimilabili) o che comportano l’intervento ripetuto di terzi estranei all’operatività.
- Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per ammontare significativo.
- Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in data anteriore alla liquidazione volontaria o all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza che, per le modalità esecutive, appaiono volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori mantenendone direttamente o indirettamente il possesso.
- Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d’azienda, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.
- Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero strumenti (contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali o incoerenti.
- Trasferimento della sede legale all’estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti

amministrativi o giurisdizionali o a procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica.

- Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano soggetti di età particolarmente giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).
- Richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in modo del tutto distorto la situazione economico patrimoniale del soggetto.
- Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- Operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall'avvio dell'attività cui subentrano altre società, già costituite ma in precedenza non operative, specie se non risultano depositati i bilanci delle società poste in liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in perdita o senza evidenziare costi connessi a immobilizzazioni o beni strumentali.
- Operatività di imprese o enti caratterizzata dall'assenza di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi o le retribuzioni del personale.

21. Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona

fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- Presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto.
- Operazioni contabili ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti.
- Sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisito di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro.
- Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori.
- Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto.
- Alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto.
- Registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto.

INDICATORI CONTENUTI NELLA SEZIONE C DELL'ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
UIF DEL 12 MAGGIO 2023

33. Operatività che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.

- Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero riferita a soggetti che presentano collegamenti significativi (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni stabili note) con persone sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze pregiudizievoli.
- Operatività riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell'estremismo religioso o politico.
- Trasferimenti di disponibilità, specie se attraverso money transfer, carte prepagate o *crypto-assets*, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Operazioni ripetute che, sulla base delle evidenze contabili o informatiche (es: estratti conto, localizzazioni di pagamenti mediante POS, accessi *home banking*), indichino il transito o la prolungata permanenza del soggetto in aree geografiche considerate a rischio di terrorismo.
- Operatività su piattaforme di raccolta fondi nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*) o di prestito tra privati (c.d. *peer to peer lending*), specie tramite l'utilizzo di *crypto-assets*, che presenta profili di opacità rispetto ai soggetti coinvolti e che risulta a beneficio di soggetti aventi sede o operanti in aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nelle quali operano

organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

- Utilizzo frequente di carte di pagamento presso punti della rete di trasporti nazionale ed estera, ovvero pagamenti effettuati a favore di compagnie aeree, agenzie di viaggio, autonoleggi, o di fornitori di articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza che, anche tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lasciano presupporre che vi sono stati o sono in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro paese per finalità di terrorismo.
- Richieste inconsuete di operazioni di cambio che, tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lasciano presupporre che vi siano stati o siano in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro paese per finalità di terrorismo.
- Operatività che, tenuto conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle operazioni, lascia presupporre che sia in corso un'attività di realizzazione improvvisa di liquidità (ad es. liquidazione di rapporti finanziari, ricorso a forme di finanziamento motivate con generiche richieste di liquidità, vendita di beni personali di valore), se compiuta subito prima del trasferimento verso aree considerate a rischio di terrorismo e specie se le disponibilità sono immediatamente prelevate in contanti o trasferite ad altri soggetti.
- Riattivazione inattesa di strumenti di pagamento o di rapporti rimasti a lungo inattivi che, anche tenuto conto del profilo del soggetto, lascia presupporre che vi siano stati allontanamenti ingiustificati e protratti dal nostro paese.
- Ripetute operazioni effettuate tramite carte di pagamento o tramite money transfer presso operatori commerciali situati in località che costituiscono snodi dei percorsi tipici di spostamento dei migranti (ad es. punti della rete di trasporti, valichi transfrontalieri, centri di accoglienza per migranti), con controparti residenti o originarie di paesi a rischio di terrorismo.
- Concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. *hawala*).

- Transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti residenti in o originari di paesi a rischio di terrorismo e che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura dei prodotti (ad es. oggetti d'arte, metalli preziosi o altri beni di rilevante valore), della sequenza cronologica delle operazioni o delle relative connotazioni territoriali, lasciano presupporre una provenienza illecita.
- Transazioni apparentemente connesse con attività di commercio internazionale poste in essere da soggetti economici di *standing* non elevato in settori di rilievo per il finanziamento del terrorismo (ad es. inerenti a prodotti sottoposti a regimi restrittivi per motivi di sicurezza, prodotti chimici suscettibili di utilizzo per la fabbricazione di esplosivi, armamenti, tecnologie suscettibili di utilizzo anche militare o prodotti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali) ovvero connotate da movimentazioni *cross-border* apparentemente non correlate ovvero incoerenti, anche sulla base della documentazione fornita, rispetto alle dimensioni, ai mercati o al settore merceologico di riferimento.
- Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), anche a titolo di donazione o a seguito di raccolta, di ammontare complessivo rilevante e sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente, in particolare nel caso in cui le disponibilità siano in buona parte prelevate in contanti ovvero trasferite verso aree geografiche a rischio di terrorismo.
- Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che risultano incongruenti rispetto all'attività dichiarata e alle dimensioni dell'ente, specie nel caso di operazioni con controparti collocate in aree geografiche a rischio di terrorismo o estranee agli ambiti di attività dell'ente.
- Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante tra più associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che presentano connessioni non giustificate, anche di natura non finanziaria (condivisioni di indirizzi, presenza di soggetti comuni).

- Trasferimenti di disponibilità di importo complessivo rilevante da rapporti riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica (religiosa o politica) a favore di terzi, in assenza di relazioni commerciali o d'affari ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (ad es. dipendenti o esponenti), che sembrano sottendere fenomeni distrattivi di risorse da destinare in ultima istanza al finanziamento del terrorismo.

34. Operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.

- Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive ovvero che sono noti per il coinvolgimento in indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa non autorizzati dalla comunità internazionale.
- Operatività di importo rilevante con controparti o per conto di soggetti che, tenuto conto della documentazione acquisita, del profilo del soggetto o, nel caso di imprese, del settore economico di riferimento e delle aree di normale operatività, risultano connesse con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati e che risultano incoerenti rispetto al profilo soggettivo ovvero all'attività economica esercitata.
- Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. *dual use*) caratterizzata da elementi quali: carenze o incongruenze significative nella documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti, destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalità e condizioni della spedizione e dei pagamenti; incoerenza del prezzo rispetto a quello di mercato; provenienza dei pagamenti da soggetti non risultanti dalla predetta documentazione.

- Operatività di natura apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (c.d. *dual use*) caratterizzata da triangolazioni finanziarie attraverso soggetti insediati in aree anche contigue a quelle dei paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati o attraverso entità giuridiche con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

ULTERIORI PROFILI DI ANOMALIA SINTOMATICI DI ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE CON AGEVOLAZIONI E CONTRATTI PUBBLICI (COMUNICAZIONE UIF DEL 31 MARZO 2026)

Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione e segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del D.lgs. 231/2007 devono valutare con la massima attenzione anche ulteriori anomalie di natura soggettiva e oggettiva eventualmente individuate con riguardo ad agevolazioni e contratti pubblici. Occorre in particolare svolgere un'analisi in concreto e una valutazione complessiva e adeguata dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni a disposizione per la tempestiva individuazione dei sospetti.

In presenza di attività che interessino più destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, è importante assicurare la piena condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del D.lgs. 231/2007, utilizzando tutti gli spazi di collaborazione consentiti da tale norma.

I destinatari valorizzano nella compilazione della comunicazione di operazione sospetta quando il sospetto rappresentato è connesso con agevolazioni o contratti pubblici i seguenti codici “dei fenomeni”: PA1 - Abusi relativi all'accesso e/o all'utilizzo di agevolazioni pubbliche; PA2 - Abusi relativi a contratti pubblici

a) Anomalie relative al profilo dei soggetti coinvolti

In relazione al profilo dei richiedenti o dei beneficiari di agevolazioni nonché dei partecipanti a procedure a evidenza pubblica o degli affidatari di contratti pubblici, è fondamentale la verifica accurata e tempestiva della documentazione antimafia e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva. Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, anche le Pubbliche amministrazioni sono tenute all'individuazione del titolare effettivo dell'appaltatore e dei subappaltatori secondo la definizione e le indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007. Ai fini della collaborazione attiva appare inoltre opportuno che informazioni concrete sulla titolarità effettiva siano acquisite anche nelle ipotesi che non ricadono nel predetto obbligo.

In tale quadro, occorre considerare:

- le caratteristiche economiche e patrimoniali delle imprese indicative di una struttura organizzativa atipica o di anomalie gestionali, prestando particolare attenzione a eventuali circostanze quali la modifica degli assetti proprietari, degli esponenti

aziendali, della tipologia di attività economica svolta o l'aumento significativo del fatturato in un periodo di poco antecedente l'agevolazione o il contratto pubblico;

- l'eventualità che l'impresa: **a)** risulti di recente costituzione o precedentemente inattiva; **b)** sia stata interessata da variazioni della forma giuridica, della denominazione, dell'attività o degli esponenti aziendali o da trasferimenti della sede legale; **c)** abbia realizzato operazioni straordinarie, di acquisto o cessione di aziende o rami di esse;
- la totale assenza o il sottodimensionamento di personale dipendente in rapporto ai volumi di affari o al settore di operatività, nonché la mancata o tardiva presentazione dei bilanci;
- la realizzazione di un fatturato di notevole entità, specie se: **a)** l'incremento è esponenziale e si è realizzato in un breve arco temporale o poco dopo la costituzione dell'impresa; **b)** non appare correlato alla redditività dell'impresa per la presenza di perdite di esercizio di importo considerevole.

Nell'ambito delle verifiche effettuate è necessario valorizzare eventuali collegamenti con altri soggetti, rilevando in particolare i collegamenti soggettivi e oggettivi intercorrenti tra più beneficiari di agevolazioni, specie se di analoga tipologia, o tra più operatori economici affidatari di contratti pubblici nel medesimo settore economico o contesto territoriale. Tali collegamenti sono desumibili, ad esempio, da:

- residenza, sede legale o operativa;
- ricorrenza di medesimi fornitori e clienti;
- presenza di rapporti bancari accessi più o meno contestualmente presso una stessa filiale, specie se distante dalla sede dell'intestatario, o comunque presso il medesimo intermediario con indicazione degli stessi recapiti di riferimento (ad es. indirizzo mail, numero di telefono).

Infine, è opportuno avere riguardo anche alle caratteristiche delle controparti più rilevanti per entità o relazioni finanziarie e commerciali, in particolare nei casi di notizie pregiudizievoli, di coinvolgimento in contesti sospetti e, specificamente, quando risulti un collegamento con ulteriori vicende inerenti alla fruizione di agevolazioni o all'affidamento di contratti pubblici. Le informazioni pertinenti possono essere acquisite non solo in sede di adeguata verifica,

qualora si tratti di clienti, ma anche tramite apposite banche dati liberamente accessibili, nei limiti delle informazioni censite nelle stesse.

b) Anomalie specifiche relative ai requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione o per l'affidamento del contratto

Nella fase di accesso all'agevolazione pubblica possono emergere ipotesi di condotte fraudolente finalizzate a simulare il possesso dei requisiti necessari a ottenerla; analoghe condotte possono essere individuate in occasione delle procedure a evidenza pubblica, nella fase di selezione del contraente, con particolare riguardo al possesso dei requisiti richiesti, di ordine generale e speciale, nonché di quelli aggiuntivi eventualmente previsti dalla singola amministrazione o dalla legge per lo svolgimento di determinate attività.

Le anomalie possono riguardare ipotesi di:

- falsificazione dei documenti identificativi;
- false attestazioni da parte di professionisti, specie se intervengono nell'interesse di molteplici soggetti residenti o operativi in zone distanti dalla sede dell'attività professionale, ovvero riferibili a professionisti inconsapevoli la cui sottoscrizione è stata falsamente apposta sulla documentazione rilevante ai fini dell'agevolazione o del contratto pubblico;
- contraffazione di documentazione commerciale, contabile o attestante la regolarità dell'impresa, in relazione a uno o più parametri economico-finanziari prescritti per accedere all'agevolazione o al contratto;
- aleatorietà delle finalità e delle caratteristiche del progetto finanziato o non esaustività delle informazioni fornite.

Nei casi in cui per l'accesso alle agevolazioni o la partecipazione a procedure di gara siano previsti specifici requisiti patrimoniali, ancorati al capitale sociale o a determinate tipologie di investimento, occorre prestare attenzione a elementi sintomatici di condotte tese a simularne il possesso o anche a massimizzare indebitamente gli importi conseguibili.

In questo ambito assumono una particolare rilevanza gli aumenti di capitale fittizi, realizzati con assegni bancari o circolari mai negoziati o inesistenti, con trasferimenti di fondi per un importo inferiore rispetto a quello indicato nella delibera, con modalità differite di esecuzione

o mediante il conferimento di beni di non immediata valutazione (ad esempio, opere d'arte), con il rischio che il valore degli stessi sia inferiore rispetto al capitale sottoscritto.

Il carattere fittizio dell'incremento patrimoniale può essere desunto dalla circostanza che le disponibilità, spesso derivanti da trasferimenti di fondi con causali generiche provenienti da controparti prive di collegamenti con il soggetto che li riceve, sono successivamente utilizzate in modo incoerente rispetto all'attività di impresa o restituite, anche solo in parte, alle citate controparti. Analogo carattere fittizio può essere ipotizzato nel caso di ricezione di fondi a titolo di finanziamento o di pagamento di fatture da soggetti collegati spesso seguita da operazioni di segno contabile inverso, con la conseguente circolarità dei fondi.

Nell'affidamento di contratti pubblici, ai contraenti è spesso richiesto il rilascio di garanzie in favore delle Pubbliche amministrazioni. Anche sotto tale profilo occorre verificare la sussistenza di ipotesi di falsità, svolgendo specifici controlli sulle garanzie prestate approfondendo se esse possano:

- essere emesse da soggetti non legittimati, anche esteri, mediante la consultazione degli albi e degli elenchi pubblicati sui siti internet delle Autorità di vigilanza di settore;
- essere contraffatte sulla base della documentazione disponibile o di contatti con il soggetto che appare esserne l'emittente o alla luce del profilo di coloro che si qualificano come rappresentanti dei presunti garanti, in presenza di caratteristiche (ad esempio, età, luogo di residenza, professione) incompatibili con il ruolo svolto;
- essere non escutibili a causa dell'insolvenza o dell'inaffidabilità dei garanti (ad esempio, sulla base dei bilanci o di altra documentazione disponibile) o di clausole contrattuali ambigue o non conformi alla normativa di riferimento;
- coinvolgere professionisti a cui è conferito l'incarico di *escrow agent*, che intervengono nei contratti di garanzia con il ruolo di mandatarî all'incasso del corrispettivo spettante ai garanti e con l'obiettivo strumentale di evitare la canalizzazione diretta dei flussi finanziari verso i falsi garanti, spesso esteri o collegati a soggetti con profilo reputazionale dubbio. In questi casi è importante prestare attenzione alla documentazione relativa alla garanzia, al fine di verificare se risulta approssimativa o generica ovvero, nel caso delle garanzie atipiche, anche priva di indicazioni puntuali sulla tipologia di vincolo o sulle modalità di costituzione dello stesso;

- coinvolgere broker assicurativi, dovendosi verificare in questi casi l'autorizzazione del broker a svolgere la relativa attività nonché prestare attenzione alle ipotesi in cui, in assenza di motivazioni plausibili, siano offerte soluzioni a prezzi e condizioni più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.

c) Anomalie relative all'operatività dei soggetti coinvolti

Nella fase successiva all'ottenimento dell'agevolazione e in quella di esecuzione del contratto pubblico assume particolare rilievo il monitoraggio delle connesse movimentazioni finanziarie, specie se è previsto l'accredito su un conto corrente dedicato alla gestione dei fondi.

Strumenti fondamentali per il monitoraggio e la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici sono i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che identificano, rispettivamente, le procedure di affidamento e i progetti di investimento e devono essere obbligatoriamente riportati nei relativi documenti di spesa e di pagamento. Inoltre, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, finalizzata, in particolare, a contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche.

Tali meccanismi di monitoraggio assumono un ruolo particolarmente significativo a fini antiriciclaggio; eventuali anomalie possono emergere sia dai controlli svolti dalle Pubbliche amministrazioni in fase di rendicontazione delle procedure di rispettiva competenza, sia dagli approfondimenti che gli intermediari bancari e finanziari svolgono in funzione del rischio, allorquando esaminano documentazione contabile, commerciale e bancaria a supporto dell'operatività realizzata dalla clientela. In tale ambito occorre prestare attenzione ai casi ingiustificati di:

- monetizzazione dei fondi tramite prelievi di contante, anche frazionati;
- utilizzo dei fondi per spese di carattere personale (ad esempio, acquisto di autovetture, oggetti preziosi e altri beni di valore elevato);
- trasferimenti immediatamente successivi alla ricezione dei fondi, specie se su conti dedicati, in favore di esponenti aziendali o di soggetti collegati nonché verso l'estero, soprattutto se verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a

fiscalità privilegiata, o verso rapporti riconoscibili come IBAN virtuali (c.d. vIBAN) o per l'acquisto di *crypto-assets*;

- pagamenti in favore di persone fisiche o di imprese a titolo di consulenze e prestazioni di varia natura aventi contenuto generico o non documentato.

Occorre inoltre prestare attenzione alla ricorrenza di anomalie comuni a ipotesi di illeciti fiscali, spesso funzionali all'alterazione dei requisiti nella fase preliminare al conseguimento dei fondi pubblici o che spesso costituiscono uno strumento di riciclaggio di risorse pubbliche indebitamente ottenute o utilizzate. In particolare, assume rilevanza:

- il pagamento di fatture in favore di controparti ricorrenti, specie se estere, di recente costituzione o di soggetti collegati, esclusivamente al fine di preconstituire evidenze documentali relative all'esecuzione del contratto pubblico o alla rendicontazione dell'agevolazione;
- la natura e l'entità di eventuali crediti di imposta acquisiti con modalità anomale, al fine di valutare se emergano rischi di inesistenza dei medesimi e di utilizzo indebito per la compensazione di oneri fiscali e contributivi. Tale operatività è particolarmente significativa nei contesti di subappalto di contratti pubblici, specie nel caso in cui l'operatività delle imprese subappaltatrici risulti esclusivamente finalizzata al pagamento di manodopera.

d) Rilevanza di specifiche modalità operative

Nell'ambito delle agevolazioni e dei contratti pubblici, l'individuazione delle anomalie da sottoporre a valutazione ai fini della collaborazione attiva deve basarsi su adeguate sinergie informative instaurate tra tutti i destinatari coinvolti, nel rispetto della disciplina antiriciclaggio. Nelle agevolazioni rilevano, in particolare, le fasi di *onboarding*, istruttoria, delibera, erogazione e gestione, che possono essere curate da destinatari diversi, anche appartenenti alla stessa categoria. Analoga frammentazione è riscontrabile nei contratti pubblici qualora intervengano più Pubbliche amministrazioni con ruoli diversi, come nel caso delle centrali di committenza che gestiscono l'acquisizione di servizi, lavori e forniture per conto di una stazione appaltante.

Qualora emerga la presenza di facilitatori ovvero di mediatori che svolgono la propria attività a supporto dei beneficiari delle agevolazioni, occorre prestare attenzione all'eventualità che

essi, oltre a percepire commissioni per i servizi prestati, risultino collettori di fondi nell'ambito di estese reti di beneficiari che hanno trasferito loro una parte significativa degli importi ricevuti; ciò accade in particolare nel caso di clientela ricercata attraverso soggetti (c.d. "*lead generators*") che svolgono attività di mero *web marketing*, i quali entrano in contatto con i potenziali clienti interessati a un finanziamento tramite siti internet e ne raccolgono le informazioni anagrafiche e reddituali.

**SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI CONNESSI AGLI ILLECITI
FISCALI (COMUNICAZIONE UIF DEL 10 NOVEMBRE 2020)**

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L'analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l'origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione fiscale rappresenti lo strumento per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose.

Gli schemi anomalia elaborati sono basati sulle seguenti quattro fattispecie:

- A.** utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- B.** frodi sull'IVA intracomunitaria;
- C.** frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
- D.** cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione e comunicazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Si precisa che alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (D), invece, si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla comunicazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario comunicarle alla UIF con la massima tempestività.

UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Assumono rilievo l'inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, la sovrapproduzione nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.

Nella realizzazione dei fenomeni fraudolenti sono solitamente coinvolte società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (c.d. cartiere).

I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Profilo soggettivo

- imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale;
- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;
- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);

- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES);
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
- imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Profilo oggettivo

- sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l'impresa), specie se con il prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici. In particolare: **a)** ripetuti afflussi di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti; **b)** accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, soprattutto se effettuati in prossimità della scadenza di tali pagamenti; **c)** ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o alla trattenuta di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti; **d)** ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, alla trattenuta di assegni e alla ricarica di carte prepagate, a favore di soci, esponenti aziendali, società del medesimo gruppo o soggetti a loro collegati, giustificati da operazioni (ad esempio, trasferimenti a titolo di erogazione/restituzione di finanziamenti, distribuzione di dividendi o di acconti di dividendi, prestiti infruttiferi, cessioni/acquisizioni di quote e/o di rami di azienda, pagamento di compensi, prestazioni di consulenze) che non trovano corrispondenza nel bilancio delle società coinvolte o non sono supportate da una adeguata documentazione, oppure che sono del tutto prive di giustificazione economica; **e)** intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante eseguiti con varie modalità (a titolo esemplificativo, moduli di sportello, cambi di assegni per cassa) o tramite carte di pagamento utilizzate in maniera anomala per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievo; **f)** trasferimenti di disponibilità finanziarie all'estero anche mediante strumenti innovativi (ad esempio operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale);
- causali generiche di natura commerciale (fatture proforma; ripetizione degli stessi numeri di fattura; riferimenti esclusivamente ad acconti fattura); causali riferite a beni

e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali; causali riferite a fatture con incongruenza nella numerazione e/o negli importi o con importi ripetuti;

- documentazione contabile o commerciale di dubbia autenticità;
- sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa;
- pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
- crescita esponenziale dei volumi intermediati a fronte dell'assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi, etc.);
- anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la trattenuta di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debitrice o di società alle stesse collegate;
- ricevute bancarie (Ri.Ba.) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso provvista costituita dal medesimo creditore.

FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA

Il fenomeno della frode sull'IVA intracomunitaria è strettamente collegato alle frodi fiscali descritte nello schema di cui all'allegato A; si tratta, infatti, di fenomeni complementari che possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di condotte illecite.

La frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (c.d. *missing trader*), costituite *ad hoc*, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. È stato comunque riscontrato che i beni più frequentemente introdotti in circuiti fraudolenti, oltre a essere di elevato valore unitario e solitamente non deperibili, sono spesso a contenuto tecnologico e, più in generale, agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici); inoltre, si tratta di beni prevalentemente assoggettati ad aliquota IVA ordinaria, così da consentire agli organizzatori delle frodi la massimizzazione del profitto illecito.

Profilo soggettivo

- imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale;
- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale delle stesse;

- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* – VIES);
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi e di affidamenti bancari;
- imprese con frequenti variazioni nella compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;

- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se tali delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Profilo oggettivo

- vorticosa movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, tramite assegni o bonifici o operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale;
- utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento;
- flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di soggetti non collegabili all'attività svolta dal cliente;
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- trasferimento di fondi per importi significativi ai soci, specie se in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio;
- cessioni di beni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa o di un numero limitato d'imprese;
- assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati;
- acquisti di beni e/o servizi da fornitori nazionali, senza addebito dell'IVA da parte del cedente o prestatore, da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali,

sulla base di false dichiarazioni d'intento, specie se seguiti da cessioni poste in essere da questi ultimi sul mercato nazionale.

FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Nel settore dell'imposizione diretta, gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero nonché con il trasferimento della residenza all'estero sono finalizzati alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali.

Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia; l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta.

Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di c.d. "*shell company*" o di società interposte (c.d. "*conduit company*"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale; quest'ultimo può anche derivare dalla presenza di regimi di maggior favore rinvenibili nei Trattati internazionali (Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali) stipulati dallo Stato di residenza della *conduit company* (c.d. *treaty shopping*).

Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie all'estero può avvenire attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, con caratteristiche idonee a occultare o a ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

Profilo soggettivo

- soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative;

- soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo principale di svolgimento dell'attività, dalla localizzazione prevalente degli asset produttivi in Italia, dalla preponderanza dei ricavi prodotti o dei costi sostenuti sul territorio nazionale rispetto a quelli totali;
- imprese estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione formati in prevalenza da componenti ivi residenti;
- imprese o enti esteri controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia, il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'assenza di personale, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio), soprattutto se titolari di redditi derivanti, in misura significativa, dalla detenzione e/o dallo sfruttamento di asset immateriali;
- imprese estere con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;
- società caratterizzate da strutture partecipative complesse, enti e istituti giuridici di varia natura (ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, international business company), costituiti in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari effettivi delle predette entità o delle attività detenute dalle stesse, specie se tali giurisdizioni non dispongono di informazioni precise e tempestive sulla titolarità effettiva dei soggetti ivi stabiliti.

Profilo oggettivo

- rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con operatività significativa con controparti residenti in Italia, comprovanti la sussistenza di rilevanti interessi sul territorio nazionale;
- rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle

stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese;

- rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati;
- trasferimenti di disponibilità all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, qualora: **a)** le modalità, il Paese di destinazione o i beneficiari non siano ricollegabili all'attività del disponente; **b)** siano privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche; **c)** siano finalizzati al pagamento di una caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti o al pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali; **d)** siano riconducibili a contratti di associazione in partecipazione ovvero a contratti di agenzia o di consulenza stipulati con soggetti residenti nel Paese di destinazione; **e)** avvengano con modalità che ostacolano la tracciabilità dei trasferimenti ovvero agevolano l'anonimato dei beneficiari degli stessi, quali, ad esempio, i prelievi di contante e operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali;
- richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative;
- titolarità di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria e/o patrimoniale, in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale;
- attività finanziarie e investimenti esteri, formalmente intestati a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni, ecc.), ma di fatto riconducibili a soggetti residenti in Italia. Tale interposizione si verifica, ad esempio, quando questi ultimi siano beneficiari di polizze assicurative a elevato contenuto finanziario, qualificabili come insurance wrapper, emesse da soggetti esteri;
- operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se occasionali, effettuate con soggetti, anche del medesimo gruppo, residenti all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico;

- flussi connessi a investimenti di capitale o a rapporti di finanziamento in essere con soggetti non residenti, qualora gli strumenti finanziari da cui derivano siano qualificati nella giurisdizione estera diversamente rispetto all'ordinamento nazionale;
- flussi connessi a partecipazioni o beni immateriali (ad esempio, marchi o brevetti), la cui titolarità è stata trasferita a soggetti non residenti, qualora in capo al trasferente permanga la disponibilità economica dei proventi generati dai predetti asset o anche, ad esempio, la gestione delle attività e dei rischi connessi ai medesimi e il relativo potere decisionale;
- flussi connessi a operazioni di vendita di oggetti preziosi e di opere d'arte, detenuti all'estero in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, specie se realizzate con controparti estere o, comunque, con il coinvolgimento di intermediari o società fiduciarie esteri.

OPERATIVITÀ CONNESSA CON LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI FITTIZI E ALTRI INDEBITI UTILIZZI

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria consente di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l'erogazione del relativo rimborso.

I suddetti crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Sotto il profilo soggettivo, le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi (quali, ad esempio, carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione, e agenzie di viaggio).

È inoltre frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.

Profilo soggettivo

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale;
- imprese che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati fiscali o di criminalità organizzata), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
- imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali in qualità di cedenti o di cessionarie;

- imprese che partecipano a più operazioni di accollo di debiti fiscali in qualità di accollanti o di accollate;
- imprese accollanti che compaiono come coobbligate in una pluralità di deleghe di pagamento F24 presentate per la compensazione di debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti;
- coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti delle società coinvolte negli atti di cessione dei crediti fiscali o nelle eventuali successive operazioni di accollo di debiti tributari;
- imprese costituite nella medesima giornata con atti notarili dal medesimo contenuto, rappresentate dai medesimi esponenti societari, pur avendo sede legale in località differenti;
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza “full service” rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l’esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste);
- imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse;
- imprese coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell’accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System –VIES).

Profilo oggettivo

- movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l’estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale;

- rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali;
- stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie;
- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo;
- presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta;
- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo notevolmente inferiore al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e accollanti;
- modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, quali l'integrale rateizzazione del prezzo convenuto ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi, talvolta non corrisposto;
- commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati;

- utilizzi del corrispettivo della cessione o dell'accollo per eseguire bonifici verso l'estero o in favore di parenti e congiunti ovvero per la sottoscrizione di contratti di investimento o per operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali;
- costituzione di società ovvero aumento di capitale sociale mediante conferimenti di crediti fiscali che si sospettano essere fittizi, specie se la relazione di stima sia stata eseguita da soggetti insediati in località del tutto estranee all'area di interesse delle società e/o coinvolti in procedimenti penali;
- omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, il cui mancato rispetto ostacola l'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

ALLEGATO 2 – MODULO INTERNO DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

(Da compilare e trasmettere al Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette con modalità riservate)

Data della comunicazione:	
Ufficio/Struttura che ha rilevato la potenziale operazione sospetta:	
Riferimento interno pratica/procedimento:	

1. SOGGETTI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

Denominazione/Cognome e Nome:	
Codice Fiscale/Partita IVA:	
Ruolo (es. contraente, beneficiario, delegato):	
Eventuale titolare effettivo (se conosciuto):	

Aggiungere altri soggetti se necessario

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVI DEL SOSPETTO

Descrivere in modo dettagliato i fatti, le operazioni, le circostanze oggettive e soggettive e le ragioni per cui si ritiene l'operazione sospetta, specificando date, importi, modalità di esecuzione e ogni altro elemento rilevante

3. INDICATORI DI ANOMALIA RISCONTRATI (barrare le caselle pertinenti e specificare)

☐ Indicatori connessi all'identità o al comportamento del soggetto (Sez. A Allegato 1) - Specificare quali:

☐ Indicatori connessi alle modalità dell'operazione (Sez. B Allegato 1) - Specificare quali:

☐ Indicatori specifici connessi al finanziamento del terrorismo (Sez. C Allegato 1) - Specificare quali:

☐ Indicatori specifici per Agevolazioni e contratti pubblici (Allegato 1) - Specificare quali:

☐ Schemi di anomalia (Schemi A, B, C e D, Allegato 1) – Specificare quali:

☐ Altri elementi di anomalia non riconducibili a indicatori specifici:

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Elencare i documenti allegati a supporto della comunicazione interna).....

Firma del dichiarante.....

NOTA SULLA RISERVATEZZA: Il presente modulo e i suoi allegati sono documenti strettamente riservati. È fatto divieto di diffonderne il contenuto o di divulgare l'avvenuta comunicazione ai soggetti interessati o a terzi non autorizzati, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007.